

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 150/GS del 16 GIU. 2023

Oggetto: Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 7, particelle n. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868) sito nel fondo "Lagarò-Lupinacci" in agro di Celico (CS), in favore del sig. Gaccione Angelo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione consiliare n. 188 del 15/05/2023 la Regione Calabria ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2023;
- con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che le particelle n. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868 del foglio n. 7 di Celico non sono state mai assegnate.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 27/10/2022 (prot. n. 3441), il sig. Gaccione Angelo, nato ad Acri (CS) il 20/11/1952 e residente a Celico (CS), ha chiesto l'acquisto di parte della particella n. 684 del foglio n. 7 di Celico (CS);

- che con nota n. 2062 del 08\06\2023 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, oggi in catasto al foglio n. 7, particelle n. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868, esteso complessivamente ha 0.24.05, in favore del sig. Gaccione Angelo;
- che in data 31\05\2023 il sig. Gaccione Angelo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 1990;
- che il comune di Celico (CS) ha certificato in data 10\03\2023 (Prot. n. 1733) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868, del foglio n. 7 ricadono in Zona E (Attività agricole o boschive);
- che in data 15/03/2023 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che il sig. Gaccione Angelo è titolare di Impresa Agricola Individuale iscritto con la qualifica di Piccolo Imprenditore – Coltivatore Diretto;
- che in data 31\05\2023 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 3.48.60 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 31\05\2023 la sig.ra Gabriele Assunta, nata ad Acri (CS) il 02/03/1957 e residente a Celico (CS), coniuge del sig. Gaccione Angelo, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 lettera f del Codice Civile;
- che in data 31\05\2023 il sig. Gaccione Angelo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 31\05\2023 il sig. Gaccione Angelo ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;

- che in data 31/05/2023 il sig. Gaccione Angelo, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 1854 del 29/05/2023, ammontante ad € 2.405,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 25/05/2023, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Gaccione Angelo, nato ad Acri (CS) il 20/11/1952 e residente a Celico (CS), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'appezzamento di terreno (foglio n. 7, particelle n. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868), sito nel fondo "Lagarò-Lupinacci" in agro di Celico (CS), esteso complessivamente ha 0.24.05, al prezzo di € 2.405,00 (euro Duemilaquattrocentocinque\00), valore attribuito in data 27/03/2023 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 25/05/2023, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
* € 2.405,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario
(**Dr. Tullio Ciacco**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**Dr. Antonio Leuzzi**)


Il Direttore Generale
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Bilancio
(Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 16 GIU, 2023 sino al 30 GIU, 2023